

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Oggetto: Fornitura e servizi connessi di un Sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e fluorescenza su piccoli animali da laboratorio viventi (topo, ratto, cavia) per le attività inerenti lo Stabulario "ex-Scienze Farmaceutiche" del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova.

Cig: 8245341EA1

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO**SOMMARIO**

Art. 1	- Oggetto
Art. 2	- Importo economico del contratto
Art. 3	- Durata Contrattuale
Art. 4	- Garanzia definitiva
Art. 5	- Fatturazione e Pagamenti
Art. 6	- Tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 7	- Rapporti contrattuali
Art. 8	- Verifiche preliminari
Art. 9	- Regolare esecuzione
Art. 10	- Sospensione delle prestazioni
Art. 11	- Tutela dei dati personali
Art. 12	- Obblighi di riservatezza
Art. 13	- Responsabilità per infortuni e danni
Art. 14	- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 15	- Norme operative di sicurezza
Art. 16	- Penali
Art. 17	- Risoluzione per inadempimento e recesso
Art. 18	- Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012
Art. 19	- Subappalto
Art. 20	- Divieto di cessione del credito o del Contratto
Art. 21	- Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Art. 22	- Variazioni introdotte nel contratto
Art. 23	- Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione
Art. 24	- Protocollo di legalità
Art. 25	- Spese contrattuali
Art. 26	- Controversie
Art. 27	- Norme finali e rinvio

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45, comma 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto la fornitura e servizi connessi di un Sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e fluorescenza su piccoli animali da laboratorio viventi (topo, ratto, cavia) per le attività inerenti lo Stabulario "ex-Scienze Farmaceutiche" del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova.

La fornitura deve essere comprensiva di un impianto di anestesia per piccoli animali che risulti compatibile con lo strumento di imaging offerto, di un gruppo di continuità elettrica UPS, di un computer e di un software di gestione nonché di un banco di supporto adatto ad ospitare lo strumento di imaging e la workstation.

Fanno parte del presente appalto anche i servizi accessori connessi alla fornitura e il servizio di training dedicato agli operatori per l'utilizzo dello strumento stesso.

2. Le caratteristiche specifiche dell'apparecchiatura e dei relativi beni accessori richiesti nonché delle attività previste sono descritte nella parte tecnica del presente capitolato.

Art. 2 - Importo economico del contratto

1. L'importo economico stimato a base di gara è di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), cui sommare oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 (duecento/00) ed IVA a norma di legge.
2. L'importo di contratto risulterà da quanto offerto in gara, a cui sommare gli oneri per la sicurezza summenzionati oltre IVA a norma di legge.
3. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
4. L'esecuzione del presente appalto dovrà avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato Tecnico, o migliorativi offerti nella proposta tecnico operativa, a cui si rinvia integralmente.
5. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i costi previsti per la manodopera. Tali costi sono ricompresi nell'importo offerto e non vanno pertanto ad esso sommati.

Art. 3 – Durata contrattuale

1. Il contratto decorre dal momento della stipula o dall'esecuzione dello stesso in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e avrà una durata di 24 mesi. L'esecuzione della fornitura e dell'assistenza tecnica, dovranno avvenire nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle prescrizioni previste, entro i termini perentori indicati nella parte tecnica del presente capitolato, o migliorativi offerti nella proposta tecnico operativa.

Art. 4 - Garanzia definitiva

1. Schema riduzioni garanzia:

Nr.	Ambito di applicazione (L=lavori, S=servizi, F=forniture)	Descrizione	Riduzione in (%)	Cumulabilità riduzione/i (con Nr.)
1	L,S,F	Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000*	50%	2 - 3
2	L,S,F	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**	30%	1
		<i>o, in alternativa</i> Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001	20%	1
3	S,F	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)***, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso	20%	1 - 2
4	L,S,F	Sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067	15%	1-2-3
5	S,F	Rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. N.231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività della qualità ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.	30%	Non cumulabile
6	L,S,F	Nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese****	50%	2-3-4-5

*ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

**ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

***ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

****Raccomandazione Commissione C.E. del 25 novembre 2009 - definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. In caso di aggiudicazione è prevista, la prestazione di una cauzione definitiva, denominata "garanzia definitiva", stabilita indicativamente nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi

dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Ai sensi del summenzionato articolo, l'importo della garanzia definitiva potrà subire aumenti o riduzioni rispetto alla quota indicativa del 10% nei casi previsti dalla legge.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. Per il rinvio disposto dall'art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema precedente.

Per fruire di tale beneficio l'appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

5. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

6. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

7. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

8. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

9. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

Art. 5 - Fatturazione e Pagamenti

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture, sui servizi e sulle relative fatture, avverrà entro **30 (trenta)** giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). La fattura verrà emessa in seguito alla installazione e collaudo da parte del fornitore e verifica dello stesso da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, e, a saldo, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

2. La fattura, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Padova –Dipartimento di Scienze del Farmaco- Università degli Studi di Padova – CF 80006480281 – P.IVA 00742430283 con codice univoco ufficio 9FRQ2U.

2. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

3. Nella liquidazione della fattura si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
4. Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
5. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.
 2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.
 3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
 4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
 5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
 6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
 7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.
- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.)
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
 9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.

136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 7 - Rapporti contrattuali

1. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (che nei casi previsti può coincidere con il Direttore dell'Esecuzione) e può provvedere anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto come stabilito all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile Unico del Procedimento. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento; controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che, all'interno della propria organizzazione, vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente, per iscritto, all'atto della sottoscrizione del contratto.
5. Il Responsabile del servizio provvederà, per conto del Contraente, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile Unico del Procedimento.
6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del Contraente in sostituzione del precedente deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno quindici giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

Art. 8 - Verifiche preliminari

1. Durante la fornitura, l'Amministrazione potrà fare eseguire verifiche e prove preliminari sulla fornitura stessa e/o loro parti. La ditta appaltatrice, durante l'esecuzione della fornitura, non può introdurre varianti senza averne ricevuta l'autorizzazione per iscritto dall'Amministrazione.
2. Ogni contravvenzione a questa disposizione è a completa responsabilità della ditta stessa che deve rimuovere o sostituire i beni installati e/o eseguire i relativi ripristini qualora l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile non ritenga congruo il lavoro eseguito.
3. In caso di accettazione dell'Amministrazione, la ditta, senza compenso, è obbligata alla esecuzione delle ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che le siano richieste perché la fornitura corrisponda a quanto stabilito in contratto.
4. Resta inteso che, nonostante l'esito favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, la ditta rimane responsabile dei difetti che abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo il rilascio del certificato di conformità e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 9- Regolare esecuzione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di regolare esecuzione che attesti, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che le prestazioni contrattuali già svolte siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Parte Tecnica e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Al fine di controllare la regolarità delle prestazioni

svolte, il Responsabile Unico del Procedimento si avvale di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

2. Nel caso in cui dal controllo di cui sopra, l'Ente rilevi una difformità, il Contraente sarà tenuto a porre in essere, a proprie spese, quanto necessario al fine di rendere regolari le prestazioni successive, salvo il diritto dell'Ente ad applicare una penale, ai sensi del successivo art. 16, per le prestazioni già eseguite in modo non conforme.

Art. 10 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale.
3. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 11 - Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali comunque acquisiti nel corso della procedura di affidamento dei servizi contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia ed in particolare nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. 196/03 per le parti ancora in vigore.
2. Ai sensi del sopracitato regolamento si informa che il Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Padova con sede legale in Padova, via VIII febbraio n. 2. L'elenco completo dei Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede dell'Università di Padova. Il Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di Padova può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: privacy@unipd.it.
3. Il trattamento dei dati personali, che verranno in ogni caso acquisiti nel rispetto del principio di proporzionalità, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza degli stessi. Esso avviene tramite applicativi informatici anche centralizzati ed episodicamente con modalità cartacee e non comporta l'attivazione di processi di profilazione.
4. I dati personali che saranno raccolti e trattati dall'Ente in occasione della presente procedura riguardano:
 - dati identificativi: nome, cognome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, identificativo online (username, password, customer ID) degli Operatori Economici;
 - situazione economica, finanziaria, patrimoniale e fiscale degli Operatori Economici;
 - dati di connessione dell'Operatore Economico: indirizzo IP, login e quanto a questo collegato;
 - dati personali relativi a soggetti che fanno parte dell'impresa oggetto di procedura (legali rappresentanti, soci, procuratori, dipendenti ecc..) e/o loro delegati o soggetti collegati alla stessa.Oltre ai dati conferiti dagli interessati al trattamento, l'Ente Aggiudicatore può acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

Nell'ambito di tali consultazioni, anche in adempimento degli obblighi di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno raccolti inoltre alcuni dati sensibili (c.d. dati giudiziari) degli Operatori Economici, dei loro legali rappresentanti, e/o di quanti altri esercitino o posseggano deleghe o procure atte ad impegnare l'Operatore e/o a porre in essere atti gestionali, o ad operare sui conti correnti di cui alla L. n. 136/2010.

5. Il conferimento dei dati personali costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste in tal senso da parte del/i contraente/i potrebbe comportare la sua/loro esclusione dal procedimento in oggetto.

6. Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati personali raccolti ineriscono al procedimento in oggetto ed eventualmente alla

programmazione dei futuri affidamenti ed all'analisi della spesa dell'Ente anche, eventualmente, per il tramite elaborazioni statistiche non automatizzate.

7. Ai sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) del Regolamento UE 679/2016 l'interessato al trattamento può chiedere all'Ente aggiudicatore l'accesso ai dati personali, la relativa rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. È fatto salvo, nei limiti previsti, il diritto di opposizione al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali comunque acquisiti dall'Ente. Non sono concesse e non saranno quindi accolte eventuali richieste di cancellazione o limitazione del trattamento di dati ricompresi e/o necessari alla costituzione di documentazione obbligatoria ai fini dell'aggiudicazione, come prevista dalle disposizioni in vigore e da quelle che dovessero successivamente essere emanate in tema di affidamenti pubblici.

8. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell'Ente aggiudicatore implicato nel procedimento, o comunque da soggetti terzi legittimi affidatari di funzioni e/o incarichi di supporto, o valutazione relativamente alla procedura di aggiudicazione. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati ad ogni soggetto che abbia interesse agli stessi ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., della legge n. 241/90 e del D.Lgs. 33/2013, ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, agli Organi di Vigilanza e Controllo ed agli organi dell'Autorità Giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

9. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

10. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura ed all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla stessa, nonché all'esecuzione del contratto. Successivamente alla cessazione del procedimento i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'Università di Padova; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

11. L'Ente Aggiudicatore, salvo in ogni caso il rispetto delle norme in tema di corretto trattamento dei dati potrà trasferire dati a Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea solamente nel caso di necessità riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente (ad es. attività di rendicontazione di progetti internazionali).

12. Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy in conformità alle procedure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 per quanto ancora attualmente in vigore.

Art. 12 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppi o realizzi in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Il Contraente si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 13 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
3. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
4. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lvo. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 105 comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 *bis* del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.
7. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 15 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso. In particolare sono a carico del contraente e ricompresi nei costi stimati tutti gli oneri relativi all'attività per la posa in opera della segnaletica (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si segnalano i DPI, trabattelli ed ogni altra necessaria struttura e o dispositivo di sicurezza).

3. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

4. Ai fini della sicurezza l'operatore economico dovrà dimostrare di aver ottemperato ai vigenti disposti normativi in particolare per quanto riguarda la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, la presenza dei Dispositivi di Protezione Individuali, l'avvenuta nomina del Servizio di Prevenzione e Protezione con il suo Responsabile, la formazione/informazione del personale.

Art. 16- Penali

Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.

Nei casi di ritardi nella consegna rispetto ai termini sopraindicati, l'Ente, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., applicherà una penale dell'1 per mille (uno per mille) -dell'ammontare netto contrattuale- al giorno per le seguenti fattispecie:

- Mancata esecuzione dei servizi e delle attività previste nel presente contratto (per ogni contestazione);
- Ritardi nei tempi di intervento per l'assistenza tecnica (per ogni giorno di ritardo), calcolati ed applicati sia rispetto al tempo di intervento e che di risoluzione;

- Ritardi nei tempi di consegna previsti (per ogni giorno di ritardo) e in generale per le tempistiche dettate dal presente capitolato (consegna, installazione, collaudo);
- Ritardi nell'adeguamento alle non conformità rispetto ai requisiti minimi e all'offerta tecnica presentata, rilevate dal RUP, entro i termini massimi da lui fissati.

L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;

b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.

Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi a mezzo telefax o posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione "comunicazioni" della procedura telematica di gara.

Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è assunto il provvedimento, fatto salvo quanto suindicato.

L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.

L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto.

Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento e recesso

Si precisa che i termini di cui al Capitolato Tecnico costituiscono termini essenziali, il cui mancato rispetto determina la risoluzione di diritto del contratto.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione della fornitura e dei servizi richiesti, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;

h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;

i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 18 – Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

Art. 19 – Subappalto

1. Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 – Divieto di cessione del credito o del Contratto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.
4. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 – Variazioni introdotte nel contratto

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporne al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lvo. 50/2016. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - nel caso di servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, primo comma lett. b) numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
 - ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.
3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 23 - Codice di comportamento e prevenzione alla corruzione

1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.
2. In particolare, si richiamano i seguenti atti dell'Università degli Studi di Padova:

- Il Codice di comportamento dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. 3269 del 07/11/2014
- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2019 – 2021.

Art. 24 - Protocollo di legalità

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012, come aggiornato il 07 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: (<http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio>).
2. Si applicano inoltre le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità tra Prefettura di Padova e Università di Padova, sottoscritto in data 13 marzo 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti affidati all'Università, qualora compatibili. Il Protocollo è consultabile sul sito dell'Università degli Studi di Padova: <https://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/Trasparenza/ProtLegRep.759.AARep761.pdf>

Art. 25 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 26 – Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Art. 27 – Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e rinvii) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.

CAPITOLATO – PARTE TECNICA**SOMMARIO**

Art. 1	- Oggetto dell'appalto
Art. 2	- Requisiti tecnici essenziali
Art. 3	- Caratteristiche della bioluminescenza
Art. 4	- Caratteristiche della fluorescenza
Art. 5	- Sistema di anestesia con gas
Art. 6	- Sistema di continuità UPS e banco di supporto da includere nella fornitura
Art. 7	- Disposizioni generali
Art. 8	- Servizi accessori
Art. 9	- Trasporto, consegna, installazione e collaudo
Art. 10	- Formazione del personale
Art. 11	- Garanzia
Art. 12	- Fornitura parti di ricambio

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Padova ha necessità di acquistare un Sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e fluorescenza per piccoli animali da laboratorio viventi (topo, ratto, cavia) con le caratteristiche meglio specificate nei paragrafi successivi.

La fornitura deve essere corredata da un impianto di anestesia con gas per piccoli animali, da un gruppo di continuità elettrica UPS, da un computer e software di gestione e da un banco per il posizionamento dello strumento di imaging di dimensioni adeguate al supporto dello strumento e del computer.

Inoltre la presente fornitura sarà comprensiva dei seguenti servizi accessori:

- Trasporto, consegna, installazione;
- Collaudo;
- Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di assistenza tecnica
- Training rivolto agli utilizzatori dello strumento;

Si precisa inoltre che lo strumento di imaging e i suoi accessori (workstation, sistema di anestesia, UPS, banco di supporto) saranno posizionati in una stanza con apertura d'entrata di 75 cm x 192 cm (larghezza x altezza). Ogni opera necessaria per consentire la posa dello strumento e dei suoi accessori nella stanza suddetta è a totale carico della ditta fornitrice della strumentazione; eventuali modifiche all'impianto elettrico che si rendano necessarie saranno a carico dell'Ente.

L'offerta è pertanto onnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento della fornitura e dei servizi connessi elencati nel presente capitolato tecnico, tutto incluso e nulla escluso. Esso è pertanto fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Lo strumento di imaging è destinato ad approntare una *Preclinical Imaging Facility* nello stabulario ex-Scienze Farmaceutiche del Dipartimento di Scienze del Farmaco.

Tale *Preclinical Imaging Facility* avrà un impatto significativo su diversi ambiti:

- la creazione e il consolidamento di una rete collaborativa locale, nazionale ed internazionale di ricercatori prettamente operanti nell'ambito biofarmaceutico e che avranno così accesso a modalità innovative di analisi del comportamento biologico e biodistributivo di sistemi terapeutici innovativi;
- Lo sviluppo di una cultura più "etica" di sperimentazione animale, poiché la non invasività e la possibilità di condurre analisi sequenziali nel tempo nei medesimi soggetti animali in corso di studio consentirà di ridurre drasticamente il numero di animali posti in sperimentazione e migliorare le loro condizioni di vita, in accordo con il principio delle 3R.

Art. 2 – Requisiti tecnici essenziali

Il sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e fluorescenza su piccoli animali da laboratorio viventi deve essere dotato delle seguenti caratteristiche minime essenziali:

1. Camera CCD ad alte prestazioni raffreddata.

2. Possibilità di acquisire con campi di vista (Field of view = FOV) diversi.
3. Camera di imaging per l'alloggiamento e l'acquisizione simultanea di più animali (almeno 3 topi oppure 1 ratto) con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - completamente impenetrabile alla luce;
 - piattaforma riscaldata fino a 40 °C tramite controllo software, per mantenere la temperatura corporea dell'animale;
 - il sistema deve essere pienamente compatibile con l'anestesia gassosa: porte di ingresso e uscita del gas anestetico con collettori a prova di luce.
4. Workstation ad alte prestazioni con monitor dotata di un sistema operativo di ultima generazione e disco rigido ad alta capacità (64 bit / Win10; scheda grafica almeno 2 GB; memoria minima 2 TB).
5. Software di analisi: il sistema deve essere fornito di un unico pacchetto software che consenta di acquisire, visualizzare, analizzare e quantificare la bioluminescenza e immagini fluorescenti.
6. Software license installato sulla workstation di controllo e licenze aggiuntive (almeno 9) comprese nella fornitura da poter installare su laptop o computer desktop.
7. Sono richieste tutte le seguenti Certificazioni ISO: 9001:2008; 13485:2016; 14001: 2015.
8. Si richiede che vengano indicati esplicitamente nella relazione tecnica minimo 5 siti (Centri di Ricerca e/o Istituzioni accademiche) di cui almeno 2 in Italia in cui operano gli utilizzatori dello strumento di imaging.

Tali caratteristiche sono da considerarsi essenziali e l'apparecchiatura offerta dovrà presentare tali requisiti minimi, a pena di esclusione dell'offerente, anche nel caso in cui una sola delle caratteristiche minime soprariportate dovesse risultare mancante.

Art. 3 – Caratteristiche della bioluminescenza essenziali

1. Il sistema deve permettere la quantificazione dell'intensità del segnale con unità fisiche calibrate (la calibrazione dello strumento è riferita a una fonte di luce certificata e calibrata) espressa in luminosità [ph/sec/Sr/cm²]. Si richiede di allegare il certificato relativo alla modalità di quantificazione dell'intensità del segnale e la calibrazione.
2. Il software dello strumento deve normalizzare automaticamente i risultati derivanti da misure eseguite con diversi parametri di acquisizione (tempo di esposizione, f-stop, binning, FOV diversi) per effettuare confronti significativi tra animali diversi o esperimenti diversi.
3. L'imaging a bioluminescenza deve consentire una misurazione del flusso di fotoni espresso in [ph/sec] disegnando ROI (Region Of Interest) con vari strumenti ROI.

Tali caratteristiche sono da considerarsi essenziali e l'apparecchiatura offerta dovrà presentare tali requisiti minimi, a pena di esclusione dell'offerente, anche nel caso in cui una sola delle caratteristiche minime soprariportate dovesse risultare mancante.

Art. 4 – Caratteristiche della fluorescenza essenziali

1. Il sistema deve essere in grado di visualizzare qualsiasi sorgente di luce fluorescente con picchi di emissione tra 500 nm e 860 nm.
2. Il sistema a fluorescenza deve essere dotato di filtri fluorescenti ad alte prestazioni e costruiti con materiali che garantiscano la massima durata. Il sistema deve essere dotato di un apparato completo e continuo di set di filtri di eccitazione a banda stretta (non più di 20 nm) che coprono lo spettro almeno tra 410-790 nm, nonché un set completo di filtri di emissione a banda stretta (non più di 40 nm) per fluorofori che emettono tra 500-865 nm.
3. Il sistema deve consentire la quantificazione delle intensità del segnale di fluorescenza con unità fisiche calibrate espresso in luminosità [ph/sec/μW/cm²], normalizzato all'energia della luce di eccitazione. Si richiede la calibrazione della sorgente luminosa di eccitazione.
4. Il software dello strumento deve automaticamente normalizzare tenendo conto delle differenze di sensibilità risultanti da diversi parametri di acquisizione (tempo esposizione, f-stop, binning, FOV) per fare confronti significativi tra topi diversi o esperimenti diversi.
5. Il sistema e il suo software devono essere in grado di rimuovere il rumore di fondo dell'autofluorescenza proveniente sia dallo strumento che dai tessuti biologici. Si richiede che il metodo e l'algoritmo utilizzato per eseguire la rimozione dell'autofluorescenza siano specificati nelle

- schede tecniche.
6. Possibilità di separare e quantificare contemporaneamente l'autofluorescenza dei tessuti e fluorofori multipli con diverse lunghezze d'onda presenti nello stesso animale (multiplex imaging fluorescente).

Tali caratteristiche sono da considerarsi essenziali e l'apparecchiatura offerta dovrà presentare tali requisiti minimi, a pena di esclusione dell'offerente, anche nel caso in cui una sola delle caratteristiche minime soprariportate dovesse risultare mancante.

Art. 5 – Sistema di anestesia con gas

Il sistema di imaging deve essere corredato di un sistema di anestesia con gas con le seguenti caratteristiche:

1. Avere almeno 4 canali di erogazione del gas: 1 collegato a una camera di induzione per l'induzione dell'anestesia negli animali, 1 collegato al sistema di imaging per il mantenimento degli animali anestetizzati durante l'acquisizione dell'immagine e 2 canali aggiuntivi per eventuali stazioni di chirurgia o altri sistemi preclinici.
2. Ogni flusso dei canali deve essere controllato in modo indipendente
3. Avere una scatola di induzione
4. Avere un sistema di lavaggio per recuperare e filtrare il gas anestetico di ritorno dallo strumento, camera a induzione e dispositivi aggiuntivi.
5. Avere uno dei 4 canali con un flusso di aspirazione elevato, almeno 9 L/min (da collegare alla scatola a induzione) per evitare che l'utente respiri il gas anestetico. Tutti gli altri 3 canali di evacuazione possono essere controllati indipendentemente dai misuratori di portata (0-5 L/min).

Art. 6 – Sistema di continuità UPS e banco di supporto da includere nella fornitura

Si richiede che la fornitura del sistema di Imaging 2D comprenda un sistema UPS (gruppo statico di continuità) per mantenere costante l'alimentazione della strumentazione di imaging. Il sistema UPS fornito deve avere caratteristiche tecnologiche adeguate a supportare elettricamente il sistema di imaging e garantire la stabilità funzionale dello strumento in caso di sbalzi di corrente della rete.

Inoltre, la fornitura deve comprendere un banco di supporto di dimensioni adatte ad ospitare il sistema di Imaging 2D e la workstation.

Art. 7 – Disposizioni generali

Il Fornitore dovrà garantire la conformità dell'apparecchiatura offerta e dei servizi connessi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori, in base alla destinazione d'uso prevista dal fabbricante.

Art. 8 – Servizi accessori

I servizi descritti nel presente paragrafo, sono connessi alla fornitura dell'apparecchiatura richiesta e dei relativi dispositivi accessori: vale a dire che il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo complessivo offerto. Dovranno essere garantiti:

- Trasporto, consegna, installazione;
- Collaudo;
- Garanzia minima di 24 mesi comprensiva di assistenza tecnica;
- Training rivolto agli utilizzatori dello strumento;

Art. 9 - Trasporto, consegna, installazione e collaudo

Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna e all'installazione dell'apparecchiatura entro 60 giorni dalla ricezione dell'ordine da parte del Fornitore; le prove di collaudo devono concludersi entro 10 giorni dalla consegna/installazione dello strumento (salvo diverse indicazioni condivise con il RUP/DEC), pena

l'applicazione delle penali.

L'attività di consegna dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio e altre attività che si rendessero necessarie al collocamento dello strumento nella summenzionata stanza. Si ricorda che l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.152/2006 e ss.m.i..

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati.

L'apparecchiatura dovrà essere consegnata unitamente alla manualistica d'uso in lingua inglese ed eventualmente se disponibile in lingua italiana (hardware e software), nonché alla documentazione tecnica disponibile. La stessa manualistica dovrà essere fornita all'Amministrazione sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Dovrà essere redatto un apposito "Verbale di consegna e installazione", sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data dell'ordine, il luogo e la data dell'avvenuta consegna ed installazione.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore dovrà procedere al collaudo.

Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l'Amministrazione, alla presenza di un funzionario del Servizio incaricato della gestione delle apparecchiature e deve riguardare la totalità dell'apparecchiatura, compresi gli eventuali dispositivi accessori e i relativi sistemi software installati. I collaudi verranno effettuati nel rispetto della normativa e delle raccomandazioni vigenti.

Il collaudo consisterà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:

- verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell'ordinativo di fornitura (ad esempio: marca, modello, ...) e quanto installato;
- accertamento della presenza di tutte le componenti dell'apparecchiatura, compresi software ed eventuali dispositivi accessori;
- verifica della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge;
- accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore.

Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.

La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito "Verbale di collaudo", firmato dal Dipartimento e controfirmato dal Fornitore.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione" della Fornitura.

Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati.

Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore.

Qualora le apparecchiature o parti di esse non superino le prescritte prove tecniche, le operazioni di collaudo dovranno essere ripetute e continuate alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico del Fornitore, fino alla loro conclusione.

Se le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente all'apparecchiatura non accettata, fatto salvo l'ulteriore danno.

Art. 10 – Formazione del personale

L'istruzione del personale sull'utilizzo dell'apparecchiatura e dei relativi dispositivi accessori verrà effettuata in accordo con il RUP/DEC o con il personale da esso delegato, e sarà destinata in particolare a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione e delle eventuali modalità di risparmio energetico;
- procedure per la manutenzione a carico dell'utilizzatore e soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti.

Dovrà essere garantita attività di training e formativa nella sede del Dipartimento di Scienze del Farmaco (almeno 10 ore, eventualmente con una ripetizione del corso, per un numero utenti pari a 5 per corso) da effettuarsi durante il primo anno dall'installazione e collaudo.

Art. 11 - Garanzia

Per l'apparecchiatura e gli strumenti accessori offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui l'apparecchiatura è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per almeno 24 mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione dell'apparecchiatura).

Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati, il necessario intervento e supporto tecnico finalizzato a ristabilire il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature.

Il Dipartimento avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 24 mesi, a partire dalla data di collaudo positivo, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell'apparecchiatura stessa (comprensiva o meno dei dispositivi accessori), senza bisogno di provare il vizio o difetto di qualità.

Il Fornitore deve garantire durante il periodo di garanzia offerto un servizio di assistenza tecnica a chiamata.

La Ditta dovrà garantire una diagnostica del guasto entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione, salva l'applicazione delle penali. Il servizio, da attivare tramite e-mail o chiamata da parte dei tecnici del Dipartimento, dovrà indicare l'anomalia riscontrata e l'oggetto della segnalazione. L'intervento finalizzato a ristabilire il corretto funzionamento dei prodotti forniti dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'esecuzione della diagnosi salvo motivate ragioni di cui deve essere informato tempestivamente l'Ente appaltante.

Sarà valutato come criterio di attribuzione del punteggio tecnico la possibilità di estendere la garanzia ad un periodo pari a 48 mesi. In questo caso si applicheranno le modalità previste nel presente articolo, fermo il corrispettivo economico offerto in gara.

Art. 12 - Fornitura parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio dovranno essere nuove e originali. Il Fornitore deve garantire all'Amministrazione la loro reperibilità e fornitura per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.